

ctorum non possit, omnibus computatis excedere summam XXX^{ta} juxta formam partis 1486 7 februarii ». Questa parte lodando l' esito dell' esame che si era fatto stabilisce la massima di mantenere il rito medesimo anche in futuro: « *quod illi qui de cetero assumi habebunt examinari debeant modo consimili per duos consiliarios et tria capita hujus consilii* ». (C. X Misti N. 27 c. 34). È così che si regolò definitivamente il reclutamento del personale.

XV. Come poi si fece veramente un Ordine distinto dal resto dei Cittadini merita che venga posto in luce. La ragione principale di ciò consiste nei *Requisiti* che si volle avessero i recipiendi. Il meglio che possa fare per porli in chiaro è quello di riportare il decreto col quale si ricevette in Cancelleria il *Luigi Marini* che vi entrò precisamente in quell'epoca. Esso è del tenore seguente e si legge a c. 79 tergo del Registro 27 Misti del C. X in data del 25 Febbraio 1496 more veneto vale a dire del 1497 dell' Era Volgare pochi mesi dopo dell' ultimo riportato decreto: « *Facta proba in C. X de pluribus juvenibus, qui se posuerunt ad probam unius juvenis deficiente ad perfectum numerum XXX portantium bussolos in majori consilio remansit Aloysius Marinus Venetus Originarius* ». I *Requisiti* che si volevano